

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).**

**CAPO V**

*INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO*

**Art. 91**

*Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)*

**1.** Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.

**2.** Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.